



Pozzuolo Martesana



Liscate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

Unione di Comuni Lombarda *“Adda Martesana”*

Città Metropolitana di Milano

Regolamento per l’istituzione e la disciplina della *Commissione per il Paesaggio* *dell’Unione Adda Martesana*

ai sensi dell’art. 81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12

e art. 146 del D.lgs n. 42 del 22 Gennaio 2004 e s.m.i.



Pozzuolo Martesana



Liscate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.....	3
ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	3
ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITÀ	4
ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	5
ART. 7 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI.....	5
ART. 8 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE.....	5
ART. 9 – TERMINI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE.....	5
ART. 10 – CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE	5
ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	6
ART. 12 – INDENNITÀ E RIMBORSI.....	6



Pozzuolo Martesana



Lisiate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
2. La stessa è gestita quale funzione associata dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana in conformità all'art.1 della convenzione stipulata tra i comuni aderenti: Comune di Pozzuolo Martesana (capofila), Comune di Bellinzago Lombardo, Comune di Truccazzano e Comune di Lisiate.

Art. 2 – Istituzione della Commissione

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i e dell'art. 148 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con D.G.R. n. 7977 del 6/8/2008 e smi, quale organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale. La presente Commissione esprime pareri obbligatori, non vincolanti.

Art. 3 – Competenze della Commissione

1. A norma dell'art. 81 comma 3 della L.R 12/2005 e s.m.i, la Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito a:
 - a. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - b. giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
 - c. giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;
 - d. ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
 - a. sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12,
 - b. sui piani attuativi.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi, per le ipotesi previste espressamente dalla Legge vigente in materia. La Commissione esprime i pareri, adeguatamente motivati, secondo le seguenti formule:
 - a. Favorevole
 - b. Contrario
 - c. Sospensivo con integrazioni
 - d. Favorevole con condizioni.
4. Il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei casi previsti dalla norma vigente, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e smi e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.
5. Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del Paesaggio non devono essere sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia Comunale, qualora la stessa fosse istituita presso ogni singolo ente aderente all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Art. 4 – Composizione della Commissione

1. L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è un ente giuridico con abitanti superiori a 15.000.



Pozzuolo Martesana



Liscate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

Ai sensi della D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008, gli Enti con più di 15.000 abitanti sono tenuti a costituire una Commissione per il Paesaggio di n. 5 (cinque) membri effettivi, tutti con diritto di voto, oltre a membri supplenti individuati quali eventuali sostituti.

2. Uno dei n.5 (cinque) membri effettivi è nominato Presidente della Commissione.
3. I membri della Commissione, compreso il Presidente, debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica, che dovrà risultare da specifico curriculum.
4. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea in una delle materie sopraindicate e di abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per la acquisizione di candidature e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate, mediante procedure di cui al successivo articolo 5.
6. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle materie elencate nell'Allegato 1 della DGR n. 7977 del 6 agosto 2008.
7. I candidati devono possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;

Art. 5 – Nomina della Commissione ed incompatibilità

1. La Giunta Unione, con deliberazione, indica, preliminarmente, gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati, mediante avviso pubblico.
2. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente, la Commissione composta da tecnici comunali, in numero non inferiore a tre, esamina i curricula e predisponde la graduatoria finale, sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di avviso pubblico. Il Responsabile del Procedimento, attingendo in ordine di posizione di detta graduatoria, procede mediante determinazione all'individuazione dei componenti della Commissione. La nomina della Commissione del Paesaggio avviene mediante deliberazione di Giunta Unione, atto mediante il quale viene anche designato il Presidente e indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti, a cui attingere, nei casi specificati ai commi 4 e 5 del presente articolo.
3. Nel caso di assenza giustificata, vacanza, malattia, generale impossibilità ad essere presente nel giorno stabilito per la seduta della Commissione da parte di uno o più membri effettivi, al fine di raggiungere il numero legale di n. 3 membri, si provvederà a sostituire i membri assenti, attingendo direttamente dalla graduatoria dei membri supplenti, in ordine di graduatoria o a rotazione, nei termini stabiliti per la convocazione della seduta della Commissione previsti all'art. 6.
4. In caso di rinuncia/dimissioni all'incarico, revoca del mandato, di uno o più membri effettivi, per questioni di incompatibilità o altro, il Responsabile del Settore, provvede invece entro 30 giorni, alla surroga attingendo dalla medesima lista/graduatoria dei membri supplenti già individuata con deliberazione di Giunta Unione ed approvata dalla Regione.
5. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.
6. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
7. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o Urbanistica.
8. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula, relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
9. I membri della Commissione del Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui ai punti sopra indicati, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.



Pozzuolo Martesana



Liscate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

Art. 6 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione del Paesaggio è convocata dal Responsabile del Procedimento ovvero Referente tecnico della competente struttura comunale, quando risulti necessaria per il proseguimento delle attività istruttorie del Settore.
2. La convocazione deve essere comunicata unicamente per posta elettronica e deve di norma pervenire almeno cinque giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno.
3. In caso di annullamento della convocazione da parte del Settore, la trasmissione della comunicazione da parte del Responsabile, potrà avvenire a mezzo mail, anche 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

Art. 7 – Validità delle sedute e dei pareri espressi

1. Per la validità delle sedute della Commissione del Paesaggio è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti effettivi e tra questi, del Presidente, nominato con le modalità indicate agli artt.4 e 5 del presente regolamento ovvero del Vicepresidente di cui al comma 2 del presente articolo. E' fatta salva la convocazione dei membri supplenti, in ordine di graduatoria, nei casi e nelle modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento.
2. In caso di assenza del membro nominato Presidente, dovrà essere nominato il Vicepresidente al momento dell'adunanza della commissione.
3. La Commissione esprime il parere obbligatorio non vincolante a maggioranza dei componenti presenti.
4. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, potrà essere ammesso il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Alla seduta della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento, con funzioni di Segretario, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione e verbalizzare le sedute.
6. Il verbale della seduta redatto dal Responsabile del Procedimento deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti e dal Responsabile del Procedimento in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 8 – Attività di segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dal Responsabile del Procedimento/Referente tecnico.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Art. 9 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile, i tempi di espressione del parere devono comunque garantire il rispetto dei termini di legge prescritti.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento/Referente tecnico.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, ovvero documentazione integrativa (tavole, rendering, relazioni specifiche ect...) e richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

Art. 10 – Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela paesaggistica del territorio.



Pozzuolo Martesana



Liscate



Bellinzago Lombardo



Truccazzano

2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - a. la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici” (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011);
 - b. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di competenza, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

Art. 11 – Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

1. La Commissione rimane in carica per una durata di 5 anni, con decorrenza dalla data del conseguimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche data dalla deliberazione della Regione Lombardia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione del Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione per garantire, in fase di rinnovo la continuità dell’espletamento delle funzioni paesaggistiche ad essa attribuite.
3. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all’Ente della idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, nelle more dell’adozione del provvedimento regionale di conferma dell’idoneità, potrà continuare ad operare la precedente Commissione Paesaggio.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità indicate all’art. 5.

Art. 12 – Indennità e rimborsi

1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito e comunque dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (bilancio comunale).